



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 513 / 2022 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza di sospensione della procedura *ex art. 624 bis c.p.c.*, depositata in data 02/04/2024 dai titolari;

rilevato che sussistono le condizioni di legge;

ritenuta l'assenza di ogni interesse alla previa audizione del debitore, stante l'utilità evidente e l'obiettiva mancanza di ragioni di contrasto anche solo potenziale;

p.q.m.

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva per fino al 01/07/2024.

FISSA l'ud. 11/09/2024 per le verifiche anche estintive, dando atto che siffatta fissazione di udienza non esonera la parte interessata dal rituale deposito, ove ritenuto, dell'istanza di prosecuzione *ex art. 624 bis c.p.c.*, a pena di estinzione della procedura.

DÀ ATTO che durante la sospensione non vengono meno le funzioni del Custode.

Si comunichi.

Bari, 10/04/2024

Il G.E.

Chiara Cutolo